

Articolo 35

Teatri permanenti


- ¹ Ai teatri permanenti e alle persone in essi impiegate per la creazione artistica di spettacoli si applicano l'articolo 4 per la notte fino alle 01.00 e per tutta la domenica, nonché gli articoli 11, 12 capoversi 1 o 2, 13, 14 capoverso 2 o 2^{bis} e, per la preparazione delle prime, l'articolo 7 capoverso 1.
- ² Alle persone impiegate per le attività necessarie agli spettacoli nonché per il servizio e l'assistenza agli spettatori si applicano l'articolo 4 per la notte fino alle 01.00 e per tutta la domenica, nonché gli articoli 10 capoverso 3, 12 capoversi 1 o 2, 13, 14 capoverso 2 e, per la preparazione delle prime l'articolo 7 capoverso 1.
- ³ Alle persone impiegate per la creazione tecnico-artistica di spettacoli si applicano l'articolo 4 per la notte fino alle 01.00 e per tutta la domenica, nonché gli articoli 5, 9, 12 capoversi 1 o 2, 13, 14 capoverso 2 e, per la preparazione delle prime, l'articolo 7 capoverso 1. Il riposo giornaliero non può essere ridotto prima o dopo un prolungamento del lavoro diurno e serale di cui all'articolo 5.
- ⁴ Alle persone di cui ai capoversi 1, 2 e 3 impiegate in tournée o in rappresentazioni fuori sede si applica l'articolo 4 capoverso 1 per la notte fino alle 03.00.
- ⁵ Sono considerate teatri permanenti le aziende che organizzano spettacoli di teatro, d'opera, d'operetta, di balletto e commedie musicali.

Campo d'applicazione (capoverso 5)

Sono considerate aziende di teatro le aziende che organizzano spettacoli di teatro, d'opera, d'operetta, di balletto e commedie musicali. Il campo d'applicazione del presente articolo comprende anche altre aziende di teatro professionali (ad es. cabaret). Il fatto che i teatri abbiano o meno una sede fissa per le rappresentazioni o che il teatro abbia una troupe fissa o scrittori collaboratori con un contratto per una pièce è irrilevante. È però essenziale che si tratti di teatri professionali e non di società filodrammatiche.

Il campo d'applicazione delle disposizioni speciali dipende dal tipo d'attività svolta nel teatro. I lavoratori che si occupano della creazione artistica di spettacoli (personale artistico secondo il cpv. 1) non sottostanno alle stesse disposizioni applicabili alle persone impiegate per le attività necessarie agli spettacoli nonché per il servizio e l'assistenza

agli spettatori (personale tecnico e commerciale secondo il cpv. 2), né alle persone impiegate per la creazione tecnico-artistica (cpv. 3).

Il personale artistico è costituito da cantanti, attori, orchestrali, coristi, registi, comparse, ecc. Ne fanno parte, inoltre, le persone che lavorano in stretta collaborazione con gli artisti, come i direttori di scena e i suggeritori, nonché i musicisti impiegati dal teatro. Questi ultimi non sono soggetti al campo d'applicazione delle disposizioni speciali per i musicisti professionisti ([art. 36 OLL 2](#) .

Il personale tecnico e commerciale è costituito, ad esempio, dai lavoratori addetti al servizio teatrale, ai trasporti, alle maschere, all'abbigliamento, al fabbisogno di scena, alle luci, all'assegnazione dei posti, al guardaroba e al servizio di cassa.

Infine fanno parte della nuova categoria del personale impiegato per la creazione tecnicoartistica (cpv. 3), introdotta nell'ordinanza con la revisione del 1° luglio 2004, i lavoratori la cui attività, pur avendo una componente legata alla dimen-

sione artistica del teatro, richiede conoscenze tecniche, che devono garantire una certa continuità, portano una certa responsabilità e che pertanto non possono essere rimpiazzati durante la produzione e gli spettacoli. Appartengono a questa categoria, ad esempio, il regista, il capo costumista, il responsabile di produzione, l'ingegnere del suono in capo, eccetera. Al contrario, un cameraman, un assistente decoratore o un abbigliatore può essere rimpiazzato e pertanto non svolge una funzione tecnico-artistica.

In linea di principio numerose disposizioni speciali si applicano al personale dei teatri. Tuttavia, a causa delle condizioni speciali previste da alcune di queste disposizioni (ad es. l'estensione del riposo quotidiano), in pratica non è possibile applicare tutte le disposizioni speciali simultaneamente.

Creazione artistica di spettacoli (capoverso 1)

Articolo 4

Secondo il capoverso 1, il personale artistico può essere occupato, senza autorizzazione, fino alle 01.00 di notte. Per i lavori oltre questo orario occorre richiedere un permesso per il lavoro notturno. Il permesso è accordato soltanto se sussiste un bisogno urgente o se può essere dimostrata l'indispensabilità (particolare bisogno dei consumatori). In base al capoverso 2, l'intera domenica è esentata dall'autorizzazione. Le altre disposizioni della legge sul lavoro concernenti il lavoro notturno e domenicale devono però essere osservate (cfr. [commento dell'art. 4 OLL 2](#)).

Articolo 7 capoverso 1

In caso di manifestazioni di durata superiore a 6 giorni, ma limitate nel tempo, i lavoratori possono, in deroga all'[articolo 21 capoverso 3 OLL 1](#), essere occupati fino a 11 giorni consecutivi. In tal caso devono beneficiare di 3 giorni liberi al termine delle 11 giornate di lavoro consecutive. I 3 giorni di libero devono essere immediatamen-

te successivi al riposo quotidiano di 11 ore. Ne risulta un periodo di riposo di 83 ore consecutive (3 x 24 ore + 11 ore). Inoltre la settimana lavorativa di 5 giorni deve essere garantita in media nel corso dell'anno civile (cfr. [commento dell'art. 22 OLL 1](#)). Le «prime» sono definite come prime rappresentazioni di uno spettacolo di nuova creazione in un determinato teatro.

Articolo 11

Il periodo della domenica può essere anticipato o differito di tre ore al massimo. Ciò significa che la domenica può comprendere, ad esempio, il periodo dalle 20.00 del sabato alle 20:00 della domenica o dalle 02.00 della domenica alle 02.00 del lunedì. La durata della domenica libera non ne viene intaccata: anche in questo caso la domenica libera deve essere accordata immediatamente dopo il riposo giornaliero. Occorre rammentare che l'anticipazione o il differimento sono ammessi soltanto se applicati all'intera azienda. Un'altra condizione necessaria è il consenso della rappresentanza dei lavoratori nell'azienda o della maggioranza dei lavoratori interessati ([art. 18 cpv. 2 LL](#)).

Articolo 12 capoverso 1

I lavoratori occupati nei teatri devono beneficiare di almeno 26 domeniche libere per anno civile. Le domeniche libere possono essere ripartite in modo irregolare (e non devono necessariamente essere concesse una settimana sì e una no, come previsto dall'[art. 20 cpv. 1 LL](#)) ma i lavoratori devono beneficiare di almeno una domenica libera per ogni trimestre civile.

Articolo 12 capoverso 2

Il personale artistico ha diritto ad almeno 12 domeniche libere per anno civile. Le domeniche libere che cadono durante le ferie minime legali non possono essere computate alle domeniche libere da accordare. Nelle settimane in cui si lavora la domenica deve essere accordato immediatamente dopo il giorno di riposo un riposo settimanale di 36 ore (per un totale di 47 ore consecutive).

Articolo 13

Il riposo compensativo per il lavoro festivo effettuato non deve necessariamente essere accordato nella settimana che precede o che segue i giorni festivi in cui si è lavorato, ma può anche essere accordato in blocco per un anno civile ([art. 20 cpv. 2 LL](#)).

Articolo 14 capoverso 2

Nelle aziende in cui la mole di lavoro è soggetta a forti variazioni stagionali, la semigiornata libera settimanale non deve necessariamente essere concessa tutte le settimane. Può invece essere cumulata per un periodo di 12 settimane. La presente disposizione si applica soltanto ai teatri la cui attività è impostata in funzione delle stagioni e che in certi periodi dell'anno intercalano lunghe pause.

Articolo 14 capoverso 2bis

Questa disposizione tiene conto degli orari di lavoro e di riposo particolari delle persone impiegate per la creazione artistica di spettacoli statuendo che per quest'ultime è possibile accordare la semigiornata libera settimanale tra le 12.00 e le 22.00. La semigiornata libera settimanale deve durare almeno otto ore e deve essere seguita dal periodo di riposo giornaliero.

Questa disposizione può essere applicata solo se non si ricorre all'[articolo 14, paragrafo 2 dell'OLL 2](#).

Attività necessarie agli spettacoli nonché servizio e assistenza agli spettatori (capoverso 2)

Cfr. commenti degli articoli 4, 7 capoverso 1, 12 capoversi 1 e 2, 13 e 14 capoverso 2.

Articolo 10 capoverso 3

Il personale tecnico e commerciale può essere occupato per il lavoro notturno che inizia dopo le 04.00 o che termina prima delle 01.00 in uno spazio di 17 ore. Occorre tenere conto che la durata

effettiva del lavoro giornaliero non può superare nove ore ([art. 17a LL](#)). Se il lavoro giornaliero inizia prima delle 05.00 o termina dopo le 24.00, la durata minima del riposo giornaliero deve essere di almeno 12 ore nella media di una settimana civile. Il riposo giornaliero fra due periodi d'impiego deve durare almeno 8 ore consecutive.

Attività tecnico-artistiche (capoverso 3)

Cfr. commenti degli articoli 4, 7 capoverso 1, 12 capoversi 1 e 2, 13 e 14 capoverso 2.

Articolo 5

I teatri permanenti possono occupare il personale tecnicoartistico fino a un massimo di 17 ore, prolungando l'intervallo in cui rientra il lavoro diurno e serale. Nel corso della settimana civile, comunque, deve essere concesso in media un riposo quotidiano di almeno 12 ore consecutive. Un'ulteriore disposizione speciale prevede inoltre che, dopo una simile estensione dell'orario, il riposo deve durare almeno 11 ore e non può essere ridotto a 8 ore.

Articolo 9

La durata del riposo quotidiano può essere ridotta a un minimo di 9 ore più di una volta per settimana. In tal caso sussistono due obblighi: nella media di due settimane il riposo quotidiano deve ammontare a 12 ore e inoltre, nel corso dell'impiego successivo, non può essere prestato lavoro straordinario ai sensi dell'[articolo 25 OLL 1](#) (cfr. [art. 19 OLL 1](#)).

Tournée e rappresentazioni fuori sede (capoverso 4)

A causa delle peculiarità di questa attività, sussiste il diritto di prolungare il lavoro notturno fino alle ore 3.00 senza dover richiedere un'autorizzazione. Se una compagnia teatrale è invitata a prodursi in un altro teatro o è in tournée con uno spettacolo,

Art. 35

OLL 2

Indicazioni relative all'ordinanza 2 concernente la legge sul lavoro

Sezione 3: Categorie di lavoratori e di aziende assoggettate

Art. 35 Teatri permanenti

è necessario poter procedere allo smontaggio della scena, riporre i costumi e in seguito i lavoratori devono poter rientrare al teatro di provenienza o recarsi al luogo del prossimo spettacolo.